

LOTTO 2

FURTO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Società": l'impresa assicuratrice;
per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro - Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.10 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art.11 - Rischio assicurato - La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso;

2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art.12 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) dell'art.11, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) dell'art. 11, da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art.13 - Sospensione dell'Assicurazione per i locali disabitati o incustoditi - Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art.14 - Trasloco delle cose assicurate - In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" se il trasloco comporta l'aggravamento del rischio.

Art.15 - Obblighi in caso di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art.16 - Esagerazione dolosa del danno - L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri

o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art.17 - Procedura per la valutazione del danno - L'ammontare del danno è concordato fra le Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.18 - Mandato dei Periti - I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.19 - Determinazione dell'ammontare del danno - L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra la differenza del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art.20 - Titoli di credito - Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'azione cambiaria.

Art.21 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e con effetto sino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo eguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art.22 - Assicurazione parziale - Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate riguardanti altre partite.

Art.23 - Assicurazione presso diversi assicuratori - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.24 - Pagamento dell'indennizzo - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.12, lett. c) e d).

Art.25 - Recupero delle cose rubate - Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

VALORI: denaro, titoli, vaglia, francobolli, valori in genere, gioielli, perle, preziosi, medaglie, monete, oggetti di metallo prezioso, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e di cui il Contraente/Assicurato sia responsabile.

STABILIMENTI/UBICAZIONI : proprietà immobiliari dell' Assicurato, nonché musei, biblioteche, centri sportivi, scuole, uffici comunali principali e distaccati, magazzini/depositi e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza nella quale, od attraverso la quale, l'Assicurato esercita la propria attività.

MERCI: mobilio, arredamento, oggetti d'arte, quadri, arazzi, indumenti, vasellame, cristallerie, provviste alimentari, mobili d'ufficio, cancelleria, registri/stampati, armadi di sicurezza/corazzati o casseforti (escluso contenuto), macchine per ufficio, elettroniche e non, loro accessori, strumenti professionali, e tutto quanto di simile ed affine (con la sola esclusione dei valori), effetti personali dei dipendenti (escluso contenuto tasche), pitture, sculture, disegni, stampe, incisioni, arazzi, armature, bronzi, articoli artistici non preziosi, ceramiche e vetri, libri e manoscritti, autografi e miniature, mobili antichi, pizzi e merletti, tappeti, coperte, tappezzerie, damaschi ed altri tessuti, oggetti in genere d'arte, antichità, scientifici e collezioni di mineralogia, escluso preziosi.

FABBRICATI: l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per la efficacia del contratto, che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armati o laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nella Cl. 24. B ANIA .

DIPENDENTI: i Dipendenti, di qualunque grado e livello, nonché tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

MEZZI di CUSTODIA:

l'assicurazione è operante, limitatamente alla sola garanzia Furto, alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che i Valori assicurati siano riposti:

- in casseforti chiuse a chiave;
- chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa;
- in vetrine chiuse a chiave, per i soli Musei

GARANZIA RAPINA, ANCHE SE INIZIATA ALL'ESTERNO DEI LOCALI:

l'Assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI:

l'assicurazione è operante anche quando l'autore del Furto sia un Dipendente del Contraente/Assicurato, sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali,
- che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Dipendente adempie alle sue mansioni entro i locali stessi.

In caso di danno il limite per denaro sarà pari al 5% purché riposto in cassetti e/o armadi chiusi a chiave.

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI:

la Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. Il risarcimento non potrà superare l'importo di euro 5.165,00= per avvenimento.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI:

L'Assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, nonché di tutti i locali/fabbricati di proprietà, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti), casseforti ed armadi, e le rispettive porte, nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza l'applicazione della regola proporzionale e di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

Per tale estensione di garanzia la Società rimborserà fino alla concorrenza massima di euro 5.000,00= per evento.

FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE:

la garanzia è operante anche quando l'autore del Furto, estraneo al Contraente / Assicurato, abbia impiegato chiavi autentiche, sottraendole al legittimo possessore od impossessandosene in modo fraudolento, oppure con furto o scasso.

VEICOLI DI TERZI:

Premesso che il Comune può effettuare la rimozione di veicoli e/o natanti di Terzi a seguito di infrazioni al Codice della Strada o a disposizioni Comunali, e che i mezzi di Terzi rimossi possono essere custoditi nei locali Comunali in spazi opportunamente protetti con mezzi di chiusura normali (tipo 24B), si assicurano i mezzi rimossi, a primo rischio assoluto, sino ad euro 25.000,00.

GARANZIA PER UFFICI/MUSEI/BIBLIOTECHE:

durante le ore di apertura, a termini di polizza, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nelle ubicazioni vi sia la costante presenza di persone. ma con la detrazione di una franchigia di euro 150,00 per sinistro.

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI:

si da e si prende atto che non sono esclusi i danni da furto quand'anche i mezzi di chiusura non siano conformi a quanto descritto e/o prescritto.

In tal caso, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato medesimo, senza che egli possa farlo assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo.

Resta inteso che se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di chiusura protetti in modo conforme a quello indicato, non verrà applicato alcuno scoperto.

ATTI VANDALICI:

l'assicurazione vale anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto", senza l'applicazione della regola proporzionale, per un capitale massimo di euro 30.000,00= per avvenimento e per anno.

TITOLI DI CREDITO: ASSICURAZIONE DELLE SOLE SPESE DI AMMORTAMENTO: l'assicurazione è prestata solamente per le spese relative alla procedura di ammortamento ed è pattuita a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui alle C.G.A.

REINTEGRO AUTOMATICO:

in caso di sinistro il capitale assicurato si ridurrà di un importo eguale a quello che risulterà essere l'indennizzo a termini di polizza, con effetto retro agente al momento del sinistro e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, senza, peraltro, che l'assicurato abbia diritto ad alcun rimborso di premio.

Tuttavia il capitale assicurato è automaticamente e con pari effetto reintegrato nei valori originari dopo ogni sinistro, fino al raggiungimento di un capitale complessivo pari a quello assicurato al momento immediatamente precedente il primo sinistro dell'annualità assicurativa e con diritto della Società a percepire il relativo rateo di premio.

COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE / ASSICURATO:

a parziale deroga dell'art. 12 lett. c) delle C.G.A., la Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati in conseguenza di colpa grave del Contraente/Assicurato.

DOLO E COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI E DELLE PERSONE DELLE QUALI IL CONTRAENTE / ASSICURATO DEBBA RISPONDERE:

a parziale deroga dell'Art.12 lett. d) delle C.G.A., la Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati in conseguenza di colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA:

la Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del C.C. verso:

- le persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del C.C. così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- le persone fisiche o giuridiche comodatarie e/o concessionarie del Contraente, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

COSE DI PROPRIETA' DI TERZI:

la presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

PROROGA DEL TERMINE UTILE PER IL PAGAMENTO DEI PREMI:

a parziale deroga dell'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine utile di giorni 15 per il pagamento del premio e/o delle rate successive è prolungato a giorni 60(sessanta).

PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI:

a parziale deroga dell'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine utile s'intende elevato a 30 giorni.

CLAUSOLA BROKER:

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al 10% del premio lordo, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , (Broker della spettabile Assicurata), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Oltre che a mezzo raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte - e debbono quindi intendersi valide - anche a mezzo telegramma, telex e telefax.

TACITO RINNOVO (Deroga):

In deroga alle Norme la presente polizza non è soggetta al tacito rinnovo.

Tuttavia la Società si obbliga su richiesta della Contraente a rinnovarla o prorogarla ferme le tassazioni e condizioni in corso, dietro il pagamento del relativo premio anche pro rata.

In tali casi si intendono operanti i termini di mora previsti.

FURTO E RAPINA PORTAVALORI (ESTESA)

Fino alla concorrenza delle somme di seguito specificate e alle condizioni tutte della presente polizza, in quanto non derogate dalle condizioni che seguono, si assicurano:

denaro, carte valori e titoli di credito in genere

contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone in appresso nominate, adibite al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi:

1) n° 1 persona nominativamente indicata in polizza fino alla concorrenza di euro 1.550,00=.

2) Si conviene che ciascuna delle persone sopra nominate, in caso di temporaneo impedimento, può essere, senza obbligo di informarne la Società, sostituita soltanto con una di quelle in seguito rispettivamente designate a farne le veci:

n° 1 + 1 + 1 persone nominativamente indicate in polizza.

3) L'Assicurazione è operante alla condizione che le persone precedentemente nominate o quelle destinate a sostituirle nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente od il Contraente stesso;

- non siano altrimenti assicurate contro il rischio del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di euro 2.600,00 come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

4) L'Assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

5) Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.

6) Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dello stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.

7) L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione (art. 22 polizza furto).

8) Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.

9) I trasporti dei valori devono essere effettuati alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia del contratto:

- fino ad euro 1.550,00= dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione;

- da euro 1.550,00 ad euro 10.000,00 e non oltre = dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, e con qualsiasi mezzo di locomozione;

10) In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% sino al massimo di euro 300,00=, a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

PREDISPOZIONE SEMESTRALE DELLA SITUAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a riepilogare ogni sei mesi dalla data di effetto della polizza la situazione dei sinistri in essere relazionando in modo dettagliato sullo stato degli stessi al Broker incaricato.

CLAUSOLE E CONDIZIONI

MEZZI di CUSTODIA

GARANZIA RAPINA, ANCHE SE INIZIATA ALL'ESTERNO DEI LOCALI

FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE

GARANZIA PER UFFICI/MUSEI/BIBLIOTECHE

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI

ATTI VANDALICI

TITOLI DI CREDITO: ASSICURAZIONE DELLE SOLE SPESE DI AMMORTAMENTO

REINTEGRO AUTOMATICO

COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

DOLO E COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

PROROGA DEL TERMINE UTILE PER IL PAGAMENTO DEI PREMI

PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI

CLAUSOLA BROKER

TACITO RINNOVO (Deroga)

FURTO E RAPINA PORTAVALORI

PREDISPOZIONE SEMESTRALE SITUAZIONE SINISTRI

SCHEDA FURTO

COMUNE DI AVEGNO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO :

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", quindi senza applicazione della regola proporzionale. Si precisa che i capitali assicurati alle singole partite si riferiscono a tutte le ubicazioni ove il contraente svolge la propria attività, compresi i centri sportivi, biblioteche, magazzini e depositi.

SEZIONE "A" mobilio, arredi, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre attrezzature d'ufficio, compresi strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati, impianti di prevenzione e di allarme - esclusi : preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni - con i seguenti limiti di indennizzo :

- 01 5.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria ;
- 02 5% della somma assicurata per denaro ovunque riposto in cassetti e/o armadi chiusi a chiave;
- 03 10% della somma assicurata per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza di euro 5.000,00= i guasti cagionati dai ladri, in occasione del furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

- 04 5% della somma assicurata per la garanzia portavalori

Totale Valore Assicurato

euro 60.000,00

STATISTICA SINISTRI NEL TRIENNIO

Anno 2008 n° 0 sinistri

Anno 2009 n° 0 sinistri

Anno 2010 n° 0 sinistri

Anno 2011 n° 0 sinistri

Premio base d'asta

Euro 1.000,00

Revisionato da O.I.B.